

**COMUNE DI GRECCIO**  
**Provincia di Rieti**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.  
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.  
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.05.2015*

## **Indice**

Art. 1 Oggetto - Finalità e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 Istituzione di un albo comunale produzioni tipiche locali e delle iniziative e manifestazioni .....	4
Art.3 Definizioni.....	4
Art.4 Istituzione della De.CO. ....	4
Art.5 Istituzione del Registro De.C.O. ....	4
Art.6 Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro.....	5
Art.7 Requisiti per l'attribuzione della De.CO ai prodotti locali .....	5
Art.8 Procedura per l'attribuzione della DE.Co ai prodotti locali .....	6
Art. 9 Commissione comunale per la De.C.O. ....	6
Art. 10 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo .....	7
Art. 11 Controlli .....	8
Art.12 Sanzioni.....	8
Art. 13 Struttura organizzativa competente .....	8
Art. 14 Iniziative comunali.....	9
Art. 15 Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali....	9
Art. 16 Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca Comunale .....	9
Art. 17 Istituzione di un Osservatorio comunale.....	9
Art.18 Tutele e garanzie .....	10
Art. 19 Norme finali .....	10
<b>ALLEGATO A RICHIESTA REGISTRAZIONE PRODUTTORI .....</b>	<b>11</b>
<b>ALLEGATO B SEGNALAZIONE De.C.O. ....</b>	<b>12</b>

## **Art. 1 Oggetto - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico , culturale ,turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Greccio;
2. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.  
Ciò in quanto riferite a quei prodotti privi di denominazione od a rischio estinzione che, per la loro tipicità locale e per il gradimento del consumatore, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria storica della comunità locale.
3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
4. Con riferimento all'art.13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Greccio, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni agro-alimentari, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
5. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole e commerciali del proprio territorio.
6. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) dell' indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
  - b) dell' assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
  - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
  - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche, attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione dei contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
  - e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro- alimentari tradizionali;
  - f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ect.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione;
- h) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto con la indicazione delle caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono. Fermo restando che il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

## **Art. 2 Istituzione di un albo comunale produzioni tipiche locali e delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle produzioni tipiche locali e delle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica e nel promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e particolarità.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

## **Art.3 Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per “**prodotto tipico locale** “, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante dall'attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti, ottenuto o realizzato sul territorio comunale , secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.

## **Art.4 Istituzione della De.CO.**

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.CO, “Denominazione Comunale di Origine “, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Greccio.
2. Attraverso la De. C.O si mira a:
  - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
  - b) tutelare la storia, le tradizioni il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De. CO, come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Greccio. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

## **Art.5 Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro pubblico per tutti i prodotti agro-alimentari tipici e caratteristici del Comune di Greccio che ottengono la DE. CO.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo un apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - a) I prodotti a denominazione comunale di origine (De. CO);
  - b) Le imprese, gli enti ed associazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.CO sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare – tipo o alle indicazioni della scheda descrittiva;
  - c) Gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per tutte le tipologie di prodotti agroalimentari: in conformità con quanto stabilito dall'art.4.
5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.CO. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del comune di Greccio.
6. La De.CO. è attribuita a tutti i prodotti che godono dei requisiti richiesti e non assume alcun valore di marchio esclusivo per cui la produzione e la commercializzazione potranno essere effettuate da qualunque soggetto che vi abbia titolo.
7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.CO. anche più imprese diverse, se ed in quanto la produzione avvenga secondo il disciplinare previsto.
8. Per ogni prodotto De.CO. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
9. Il registro verrà predisposto dal servizio di Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ed approvato dalla Giunta Comunale.

#### **Art.6 Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
  2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo come da disciplinare di produzione.
  3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia la Commissione di cui al successivo art.9. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O .
  4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, comprensivo del numero di iscrizione.
- Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

#### **Art.7 Requisiti per l'attribuzione della De.CO ai prodotti locali**

1. Qualora i prodotti venissero preparati e confezionati da Cooperative , Associazioni, Enti o Società, è indispensabile che almeno il 50% dei componenti la compagine sociale risiedano nel Comune di Greccio.
2. La Denominazione Comunale (De.CO.) può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con gli ingredienti ammessi dalla normativa vigente e dal disciplinare - tipo o alle indicazioni della scheda descrittiva.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione , commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli , anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.CO, devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria , come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione
6. Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di prodotti OGM.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche , nel disciplinare del singolo prodotto, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente provinciale.

### **Art.8 Procedura per l'attribuzione della DE.Co ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro DE.CO (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate, da chiunque, ovvero d'ufficio anche dal Comune, che **avvia** le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O. con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O. approvando contestualmente anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, di cui all'allegato "B" del presente Regolamento.
5. Le richieste d'iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento:
  - a) al nome del prodotto;
  - b) alle caratteristiche del prodotto e alle metodiche di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
  - c) ai materiali e alle attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione e all'imballaggio dei prodotti;
  - d) alla descrizione dei locali di lavorazione.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune attraverso specifiche ricerche.

### **Art. 9 Commissione comunale per la De.C.O.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta, sulla base della valutazione dei curricula acquisiti a seguito della predisposizione di apposito avviso pubblico, e presieduta dal Sindaco, che ne fa parte di diritto, o dal consigliere delegato all'attività produttive e composta da:
  - il presidente o un delegato dell'associazione operatori economici di Greccio (O.p.E.c. Greccio);
  - due esperti del settore agro-alimentare e/o enogastronomico;
  - da un esperto del settore commerciale;
  - da un esperto operatore del settore turistico;
2. Il Sindaco in qualità di Presidente ha facoltà di invitare, senza diritto di voto, ai lavori della commissione uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione ha durata coincidente con il mandato del Sindaco che l'ha nominata.

4. Funge da Segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 13.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi nei locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione ha lo scopo di garantire autorevolezza e trasparenza della De.C.O.; nelle sue prime sedute ed in ogni caso prima di procedere all'esame di merito delle richieste di attribuzione della stessa dovrà, preliminarmente, elaborare una griglia di requisiti oggettivi relativa ai singoli prodotti al fine di garantire un giudizio serio e rigoroso che scongiuri il rilascio della denominazione a prodotti che non corrispondono agli intenti di valorizzazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
9. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della richiesta e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che si propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, un disciplinare di produzione.
10. La decisione di iscrivere i prodotti nel registro De.C.O. sarà di esclusiva competenza della Giunta Comunale, che approverà contestualmente le schede identificative o i disciplinari dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
12. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente le caratteristiche locali.
13. Il provvedimento di rigetto dell'iscrizione al De.CO, dovrà essere motivato.
14. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
15. Alla medesima procedura è sottoposta anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

#### **Art. 10 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo**

1. Il Comune concede l'utilizzo della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo senza oneri alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 9.
3. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione e del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
4. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
5. Il logo De.C.O. deve essere apposto in modo chiaro e visibile.  
L'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

6. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

### **Art. 11 Controlli**

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione sono effettuati oltre che dal personale della Polizia municipale, anche dai componenti la Commissione nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune. Il Comune potrà concludere specifiche convenzioni con le autorità e gli organismi deputati ai controlli agroalimentari allo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'attività di repressione di eventuali abusi nell'utilizzo della De.C.O.

2. Il controllo sul prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione De.C.O. o venduti come tali.

3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

### **Art.12 Sanzioni**

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

### **Art. 13 Struttura organizzativa competente**

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Servizio Attività Produttive.

2. Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio che gestisce le procedure relative all'attribuzione degli altri marchi comunali, istituiti o da istituire.

3. Il Responsabile della struttura è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui all'art.5.

4. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.



## **Art. 14 Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela delle De.C.O. forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
5. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De.C.O. del Comune di Greccio", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
6. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.
7. Il Comune potrà avvalersi per quanto previsto dai commi precedenti delle collaborazioni attive delle scuole superiori presenti all'interno del suo territorio.
8. Il Comune di Greccio, può istituire consorzi o forme associative con altri Comuni che vogliono valorizzare i prodotti tipici locali, che rientrano nella denominazione comunale d'origine (De.CO).

## **Art. 15 Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali**

1. Il Comune, di propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati, sussistendo le condizioni previste dalla legge, sponsorizza la presentazione, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.), dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
2. Il Comune promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.10
3. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovra comunale, ai prodotti a denominazione De.C.O., sia nei confronti degli Enti ed organismi competenti, che fornendo assistenza diretta alle imprese.

## **Art. 16 Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca Comunale**

1. Nell'ambito della biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro alimentare locale .

## **Art. 17 Istituzione di un Osservatorio comunale**

1. E' istituito presso la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, qualora lo ritenesse opportuno, un Osservatorio che vigila sullo stato di attuazione del presente regolamento.

2. A questo Osservatorio perviene, con cadenza semestrale , a partire dall'entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione , secondo le previsioni regolamentari, da parte del responsabile di cui all'art.13.

### **Art.18 Tutele e garanzie**

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **Art. 19 Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo *on line* del Comune, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con quelle del presente regolamento.

## ALLEGATO A RICHIESTA REGISTRAZIONE PRODUTTORI

Al Signor Sindaco del Comune di Greccio  
Ufficio \_\_\_\_\_

S E D E

Il/La sottoscritto/a , \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
cittadinanza \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
 titolare dell'omonima impresa individuale  
 legale rappresentante della società  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_  
ragione sociale \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax Email \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
costituita con atto del \_\_\_\_\_ a rogito Notaio \_\_\_\_\_  
repertorio \_\_\_\_\_ registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al  
n. \_\_\_\_\_

### COMUNICA

di voler aderire al progetto, intrapreso dal Comune di Greccio volto alla creazione di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ che identificherà e  
promuoverà il territorio comunale ed i suoi prodotti alimentari.

A tal fine consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti il sottoscritto dichiara che la produzione dell'alimento sopra evidenziato sarà integralmente effettuata nel Greccio territorio del Comune di e più precisamente nei locali autorizzati siti in via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_.

Resta in attesa di essere convocato presso l'Ufficio Commercio per sottoscrivere il prescritto disciplinare necessario all'avvio della produzione, in assenza del quale non è possibile avvalersi del marchio di proprietà del Comune di Greccio.  
Greccio lì, \_\_\_\_\_

Firma

Allegati: documento di identità in corso di validità.

**ALLEGATO B SEGNALAZIONE De.C.O.**

Al signor Sindaco  
del Comune di Greccio

Oggetto: Segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

nella qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale

legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_

avente sede legale a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_

**SEGNALA**

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: \_\_\_\_\_

area geografica di produzione: \_\_\_\_\_

luogo di lavorazione: \_\_\_\_\_

ditte produttrici (se conosciute): \_\_\_\_\_

Allega i seguenti documenti:\*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma

Greccio lì, \_\_\_\_\_

\* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, etc.).